

Opuscolo n. 11

Traffico aereo

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nell'agosto 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente versione è inoltre integrato l'aggiornamento concernente l'opuscolo, edito nell'aprile 2002 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000. Le modifiche intervenute dal 1° gennaio 2001 rispettivamente dal 1° aprile 2002 in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo).

Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 rispettivamente dal 1° aprile 2002 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

| | |
|--------|--|
| AFC | Amministrazione federale delle contribuzioni |
| AFD | Amministrazione federale delle dogane |
| cifra | cifra nel presente opuscolo |
| DDA | Deposito doganale aperto |
| ELENCO | Elenco dell'AFC delle imprese di trasporti aerei con sede in territorio svizzero che compiono trasporti aerei commerciali prevalentemente in ambito internazionale (consultabile sul sito internet dell'AFC) |
| IVA | Imposta sul valore aggiunto |
| LIVA | Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) |
| N.IVA | Numero di registro dei contribuenti IVA |
| nm. | numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA) |
| OLIVA | Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) |
| RS | Raccolta sistematica del diritto federale |
| UFAC | Ufficio federale dell'aviazione civile |

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

| | |
|---|----|
| In generale | 7 |
| Introduzione | 7 |
| 1. Definizioni importanti nel traffico aereo | 7 |
| 1.1 Imprese di navigazione aerea | 7 |
| 1.2 Personale addetto | 7 |
| 2. Prestazioni di imprese di navigazione aerea | 8 |
| 2.1 Messa a disposizione di aeromobili | 8 |
| 2.2 Locazione di aeromobili | 9 |
| 2.3 Noleggio di aeromobili | 9 |
| 2.3.1 Noleggio-locazione | 9 |
| 2.3.2 Noleggio-trasporto | 9 |
| 2.3.3 Noleggio di aeromobili per scopi speciali | 11 |
| 2.4 Prestazioni di trasporto | 11 |
| 2.5 Trasporto di malati, feriti e invalidi | 12 |
| 2.5.1 Trasporto effettuato dall'impresa di navigazione aerea | 12 |
| 2.5.2 Trasporto effettuato da terzi | 12 |
| 2.6 Aircraft management | 13 |
| 3. Trattamento fiscale | 13 |
| 3.1 Locazione e noleggio | 13 |
| 3.1.1 Locazione e noleggio esenti dall'IVA | 14 |
| 3.1.2 Locazione e noleggio imponibili | 15 |
| 3.2 Trasporto | 15 |
| 3.2.1 Trasporti esenti dall'IVA | 15 |
| 3.2.2 Trasporti imponibili | 16 |
| 3.3 Aircraft management | 17 |
| 3.3.1 In generale | 17 |
| 3.3.2 Messa a disposizione di un aeromobile da parte del proprietario all'impresa di aircraft management durante il rapporto di aircraft management | 18 |
| 3.3.3 Ottenimento di prestazioni di aircraft management dall'estero | 18 |
| 4. Altre forniture e prestazioni di servizi nell'ambito della navigazione aerea .. | 19 |
| 4.1 Imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA | 19 |
| 4.2 Operazioni esenti dall'IVA eseguite ad imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA | 19 |
| 4.3 Operazioni imponibili eseguite a imprese di navigazione aerea | 20 |
| 4.4 Doppia utilizzazione presso imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA | 21 |
| 4.5 Sicurezza aerea | 21 |
| 4.6 Assegnazione di bande orarie "Slot Coordination" | 22 |
| 4.7 Tasse aeroportuali | 22 |
| 4.8 Fornitura di carburante per l'aviazione | 22 |
| 5. Operazioni escluse dall'IVA, sussidi, opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA | 22 |
| 5.1 Insegnamento | 23 |

| | | |
|------|--|----|
| 5.2 | Sussidi | 23 |
| 5.3 | Contributi dei membri | 23 |
| 5.4 | Opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA | 23 |
| 6. | Operazioni transfrontaliere di locazione e leasing | 24 |
| 7. | Altre prestazioni. | 25 |
| 7.1 | Prestazioni di ristorazione in aeromobili | 25 |
| 7.2 | Vendite a bordo | 25 |
| 7.3 | Cassette di sicurezza | 25 |
| 7.4 | Locazione di posteggi e posti di stazionamento. | 26 |
| 7.5 | Superfici pubblicitarie, vetrine, articoli pubblicitari | 26 |
| 7.6 | Tasse di rinnovo di licenze, ecc. | 26 |
| 7.7 | Uniformi | 26 |
| 7.8 | Abbonamenti | 26 |
| 7.9 | Buoni azionari | 27 |
| 7.10 | Agevolazioni sui voli accordati al personale. | 27 |
| 7.11 | Gruppi di aviazione sportiva | 27 |
| 7.12 | Cessione e vendita di contingenti | 27 |
| 7.13 | Vendita di biglietti di volo nelle agenzie di viaggi. | 27 |
| 7.14 | Negozi in zona franca di tasse e altri negozi di vendita negli aeroporti | 28 |
| 7.15 | Depositi franchi doganali negli aeroporti. | 29 |

Valevole fino al
31 dicembre 2009

In generale

Informazioni di principio sono pubblicate nelle Istruzioni sull'IVA nonché in altre pubblicazioni dell'AFC, che approfondiscono determinati argomenti, p. es. per le seguenti tematiche:

- assoggettamento;
- oggetto dell'imposta;
- consumo proprio;
- deduzione dell'imposta precedente;
- controprestazione;
- aliquote d'imposta;
- rendiconto d'imposta;
- fatturazione;
- disposizioni riguardo alla tenuta della contabilità.

Introduzione

Il presente opuscolo si rivolge alle imprese e persone che realizzano operazioni con aeromobili ed eseguono prestazioni per aeromobili.

1. Definizioni importanti nel traffico aereo

1.1 Imprese di navigazione aerea¹

Il contribuente è considerato un'impresa di trasporti aerei se dispone, in quanto impresa con sede sul territorio svizzero, di una concessione d'esercizio rilasciata dall'UFAC o di un certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate) pure rilasciato dall'UFAC, oppure dispone, in quanto impresa estera, di un'autorizzazione analoga rilasciata dall'autorità aeronautica estera competente.

1.2 Personale addetto²

Per personale addetto s'intendono le persone autorizzate in base alla legge alla conduzione dell'aeromobile e che si trovano in un rapporto di lavoro o di mandato con chi mette a disposizione il mezzo.


1 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2001 in seguito alla giurisprudenza maturata in quest'ambito

2 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2001 in seguito alla giurisprudenza maturata in quest'ambito

2. Prestazioni di imprese di navigazione aerea

2.1 Messa a disposizione di aeromobili

Quando un aeromobile completo o una parte di esso è messo a disposizione a titolo oneroso, a dipendenza delle caratteristiche dell'operazione possono verificarsi diverse fattispecie che vanno trattate in modo differenziato dal punto di vista dell'IVA.



È considerato **organizzatore commerciale** chi rifattura ai passeggeri la prestazione (o parte di essa) che ha acquistato. Ciò è segnatamente il caso per le imprese attive nel settore dei viaggi, così come di altre persone fisiche o giuridiche che offrono prestazioni nel settore turistico nonché nel settore dei trasporti e spedizioni, anche quando ciò non costituisce la loro vera e propria attività aziendale. Per determinare se il noleggiatore è un organizzatore commerciale, l'AFC si basa in particolare sul carattere duraturo dello svolgimento dell'attività e/o sul modo di presentarsi verso l'esterno.

Esempio 1

L'Air SA noleggia un proprio aeromobile con personale addetto alla Viaggi SA, la quale offre regolarmente viaggi in Asia. Nell'ambito di un'offerta di viaggio, la Viaggi SA rivende ai propri clienti la capacità di trasporto acquisita presso la Air SA.

Esempio 2

L'Air SA noleggia un proprio aeromobile con personale addetto ad un'associazione interessata a effettuare un viaggio. L'associazione offre il volo con un viaggio organizzato non solo ai propri membri ma anche a terzi mediante inserzione sulla stampa.

Esempio 3

L'Air SA noleggia un proprio aeromobile con personale addetto alla società Spedizioni SA. La Spedizioni SA effettua con l'aeromobile dei trasporti di beni per i propri clienti.

Nei tre esempi, l'Air SA effettua una prestazione di noleggio-transporto (fornitura).

Non sono considerati organizzatori commerciali le associazioni, le imprese nonché le persone private, singole persone o gruppi che non propongono viaggi rispettivamente trasporti al pubblico e che generalmente non sono disposti a organizzare viaggi rispettivamente trasporti per terzi esterni. Non sono considerati organizzatori commerciali neppure quando i relativi costi sono trasferiti ai partecipanti, ovvero a invitati, membri o impiegati. In questo caso l'impresa di navigazione aerea contribuente non esegue una prestazione di noleggio-transporto bensì una prestazione di trasporto (☞ cifra 2.4).

Esempio

L'Air SA noleggia un proprio aeromobile con personale addetto a un'associazione interessata a effettuare un viaggio. L'associazione offre il volo con un viaggio organizzato unicamente ai propri membri.

Nella fattispecie l'associazione non è considerata un organizzatore commerciale. L'Air SA non effettua una prestazione di noleggio-transporto bensì una prestazione di trasporto.

2.3.3 Noleggio di aeromobili per scopi speciali

In questo caso l'impresa di navigazione aerea mette a disposizione l'aeromobile **con** il personale addetto per l'uso o il godimento (fornitura) e il noleggiatore lo utilizza per uno scopo speciale. Nella fattispecie la prestazione di trasporto non prevale in quanto ad importanza. Per utilizzo per scopi speciali si intende per esempio: esposizioni, presentazioni, prestazioni professionali speciali come montaggi, salvataggi, lotta antincendio, riprese fotografiche, voli per misurazioni o sorveglianza, come pure voli per scopi agricoli (p. es. trattamenti delle colture).

Esempio 1

L'Air SA effettua un volo sulle montagne con uno specialista, affinché questi possa sorvegliare le strade esposte a rischi di scoscendimenti rocciosi con pericolo di caduta di massi.

Esempio 2

L'Air SA effettua diversi voli per il servizio archeologico, al fine di effettuare delle riprese fotografiche con lo scopo di localizzare le prossime aree di scavo.



Quando un aeromobile è messo a disposizione con personale addetto ed è destinato a uno scopo speciale, la prestazione principale consiste nella consegna di un mezzo di trasporto e non nella prestazione di trasporto di passeggeri e beni o nell'esecuzione di altre prestazioni di servizio.

2.4 Prestazioni di trasporto

Quando il trasporto di persone è effettuato nell'ambito di voli di linea da imprese concessionarie si verifica sempre una prestazione di trasporto.

Si verifica una prestazione di trasporto di persone o di beni anche quando l'impresa di navigazione aerea contribuente attiva nei voli commerciali di traffico fuori linea mette a disposizione di terzi per l'uso e il godimento, l'intero aeromobile o parti di esso con personale addetto e quando le condizioni per un noleggio non sono date. In questo caso non si è in presenza né di un noleggio-locazione, né di un noleggio-transporto, e nemmeno di un noleggio di aeromobili per scopi speciali bensì di una prestazione di trasporto (cosiddetto **own use charter**).

L'impresa di navigazione aerea contribuente (attiva nei voli commerciali di traffico fuori linea) può far valere una semplice prestazione di trasporto se sono adempite **cumulativamente** le seguenti condizioni:

- il contratto è stipulato fra il viaggiatore o mandante e l'impresa che offre la prestazione di trasporto. Il viaggiatore può essere un soggetto individuale, un gruppo di persone o un'impresa.

- l'impresa di navigazione aerea può comprovare, mediante documenti giustificativi appropriati, che per il mandante (viaggiatore) prevale il trasporto in quanto ad importanza, e che i costi del trasporto non vengono da lui fatturati ai singoli passeggeri nell'ambito di un'attività commerciale.



Sono considerati come prove di una prestazione di trasporto principalmente i documenti allestiti dall'impresa di navigazione aerea (p. es. conferma d'ordine, fatture) dai quali traspare in modo inequivocabile l'obiettivo del trasporto e la cerchia dei partecipanti.

In caso di dubbio, l'AFC può in ogni momento richiedere ulteriori documenti di prova come ad esempio una conferma scritta da parte del mandante oppure l'estratto del registro di commercio svizzero o estero.

Esempio 1

L'Air SA effettua un volo sulle alpi per l'Associazione alpina che festeggia i 20 anni di attività. I costi sono sostenuti per metà dalla cassa dell'Associazione e per metà dai membri che partecipano all'escursione.

Esempio 2

L'Air SA effettua un volo con il personale della ditta Santini SA da Lugano a Zurigo, affinché questi possano partecipare a un seminario. La ditta Santini SA prende a carico la totalità dei costi di volo.

2.5 Trasporto di malati, feriti e invalidi

Il contribuente dispone di un aeromobile appositamente attrezzato per il **trasporto** di persone malate, ferite o invalide (art. 18 numero 7 LIVA) e lo impiega per questo genere di trasporto.

2.5.1 Trasporto effettuato dall'impresa di navigazione aerea

Se la prestazione è eseguita direttamente alla persona malata, ferita o invalida, trattasi di una prestazione di trasporto esclusa dall'IVA (art. 18 n. 7 LIVA).

2.5.2 Trasporto effettuato da terzi³

Se l'aeromobile è messo a disposizione a titolo oneroso a un terzo, affinché questi possa effettuare il trasporto di persone malate, ferite o invalide, non si è in presenza di una prestazione di trasporto e di conseguenza non si tratta di un'operazione esclusa dall'IVA giusta l'articolo 18 numero 7 LIVA.

Quando il terzo fattura il volo, effettuato con l'aeromobile messo a sua disposizione, alla persona malata, ferita o invalida, il terzo è considerato un noleggiatore in modo analogo a un organizzatore commerciale. In questo caso il contri-

buente (noleggiante) esegue nei confronti del terzo (noleggiatore) una prestazione di noleggio-trasporto, ossia una fornitura.

2.6 Aircraft management

Le prestazioni di aircraft management sono prestazioni comprendenti la gestione e l'esercizio di aeromobili appartenenti ad altre imprese o a persone private (in seguito denominate proprietario). Per adempiere il contratto stipulato con il proprietario, il contribuente (in seguito denominato impresa di aircraft management) dal canto suo acquista, per la gestione e l'esercizio dell'aeromobile, prestazioni da terzi o le esegue con i propri mezzi. Per quanto concerne le prestazioni ottenute da terzi può trattarsi di forniture (p. es. rifornimento di carburante, ristorazione "catering" a bordo, manutenzione, riparazioni) come pure di prestazioni di servizi (p. es. diritti di sorvolo e d'atterraggio, pianificazione di volo, previsioni meteorologiche). L'impresa di aircraft management fattura al proprietario le prestazioni acquistate presso terzi o effettuate in proprio (incl. management fees).

Per sapere se si è in presenza di un rapporto di aircraft management, occorre esaminare le circostanze effettive. È irrilevante come le parti qualificano il contratto. È altresì irrilevante se il proprietario incarica l'impresa di aircraft management di fornirgli tutte o unicamente alcune singole prestazioni necessarie per l'impiego, l'utilizzo e la manutenzione dell'aeromobile e se i diversi accordi di prestazione sono ripartiti su più contratti.⁴

3. Trattamento fiscale

3.1 Locazione e noleggio

La locazione, il noleggio-locazione, il noleggio-trasporto e il noleggio per scopi speciali di un aeromobile costituiscono una fornitura giusta l'articolo 6 LIVA.

È considerato luogo della fornitura secondo l'articolo 13 LIVA quello:

- a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;
- b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.



In caso di trasporto o spedizione, il luogo della fornitura è considerato quello in cui l'aeromobile si trova prima che venga effettuato il cosiddetto volo di posizionamento.⁵

⁴ Precisazione della prassi

⁵ Precisazione della prassi

3.1.1 Locazione e noleggio esenti dall'IVA

Se, in virtù dell'articolo 13 LIVA, il prestatore contribuente esegue una prestazione di locazione o noleggio sul territorio svizzero occorre, in una seconda fase, esaminare se l'operazione è esente dall'IVA.


In conformità dell'articolo 19 capoverso 2 numero 2 LIVA, la fornitura è esente dall'IVA nella misura in cui il destinatario della fornitura utilizza l'aeromobile prevalentemente all'estero.

La prova dell'utilizzazione prevalente all'estero deve essere fornita mediante documenti riconosciuti dalla legislazione sul traffico aereo oppure mediante mezzi di prova equivalenti (art. 20 cpv. 1 LIVA). I documenti di prova sono richiesti in modo **dettagliato** in particolare quando le fatture sono emesse in funzione dell'unità di tempo o a prezzi globali senza indicazione esatta delle tratte.



L'utilizzazione prevalente all'estero deve essere comprovata per ogni singolo volo e non unicamente per la totalità dell'utilizzazione.⁶

Nel caso di singoli voli dal territorio svizzero all'estero o dall'estero al territorio svizzero, è considerato utilizzo prevalentemente all'estero quando il luogo di decollo o d'atterraggio si trova all'esterno del seguente perimetro:



Esempio

L'Air SA effettua un volo organizzato per un operatore turistico, il quale a sua volta offre un arrangiamento di due giorni per la corsa di Formula 1 a Spa-Francorchamps. I partecipanti sono trasportati da Zurigo a Bruxelles.

⁶ Precisazione della prassi

Nella fattispecie l'Air SA esegue una prestazione di noleggio-trasporto esente dall'IVA in quanto Bruxelles è situato fuori dal perimetro definito.



Se il prestatore contribuente esegue una prestazione di locazione o noleggio di un aeromobile a un'impresa di navigazione aerea riportata nell'ELENCO, la sua prestazione è esente dall'IVA giusta l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA.

La locazione o il noleggio di un aeromobile il cui luogo della fornitura è situato all'estero e il cui volo parte da un aeroporto all'estero a destinazione di un altro aeroporto all'estero non soggiace all'IVA svizzera. L'esenzione dall'imposta sussiste anche quando il volo attraversa il territorio svizzero.

Esempio

L'Air SA noleggia il suo aeromobile stazionato a Colonia a un'impresa che trasporta i propri clienti da Stoccarda a Milano. La rispettiva controprestazione non soggiace all'IVA svizzera.

3.1.2

Locazione e noleggio imponibili

Se il locatario/noleggiatore prende in locazione o in noleggio da un locatore/noleggiante contribuente un aeromobile e non lo utilizza prevalentemente all'estero, il locatore/noleggiante contribuente esegue una fornitura imponibile all'aliquota normale.

Esempio

Un operatore turistico offre un arrangiamento di due giorni per la corsa di Formula 1 a Monza. I partecipanti sono trasportati da Basilea a Milano con un volo charter (di un aeromobile preso in noleggio) organizzato dall'operatore turistico. Per l'impresa di navigazione aerea trattasi di un noleggio e, siccome il noleggiatore non utilizza l'aeromobile prevalentemente all'estero (☞ disegno nella cifra. 3.1.1), il noleggiante esegue nei confronti del noleggiatore una fornitura imponibile all'aliquota normale.

3.2

3.2.1

Trasporto

Trasporti esenti dall'IVA

La prestazione di trasporto è considerata una prestazione di servizi secondo l'articolo 7 LIVA.

La prestazione di trasporto è considerata effettuata nel Paese in cui è effettuato il tragitto (art. 14 cpv. 2 lett. b LIVA). Sono esenti dall'IVA i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d'arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero (art. 19 cpv. 3 LIVA in relazione con l'art. 6 cpv. 1 lett. a OLIVA).

Esempio

Nell'ambito di un volo di linea, l'Air SA trasporta passeggeri da Zurigo ad Amsterdam.

Sono pure esenti dall'IVA i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero (art. 6 cpv. 1 lett. b OLIVA).

Esempio

Nell'ambito di un volo di linea, l'Air SA trasporta passeggeri da Amburgo a Roma.

L'esenzione dall'IVA sussiste anche quando per questi trasporti si verifica un cosiddetto scalo tecnico intermedio sul territorio svizzero.



I tragitti sul territorio svizzero sono esenti dall'IVA, anche se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente per il trasbordo sul volo di coincidenza **immediatamente** successivo. In questi casi le interruzioni sono parificate agli scali tecnici intermedi (transito diretto; art. 6 cpv. 2 OLIVA).

3.2.2**Trasporti imponibili**

I voli effettuati esclusivamente all'interno del territorio svizzero (compresi anche tutti i voli di raccordo e collegamento nella misura in cui non vi è un immediato proseguimento del volo verso l'estero), i voli panoramici regionali o sulle Alpi, i voli di trasporto, ecc. sono imponibili all'aliquota normale.

Sono considerati voli effettuati esclusivamente all'interno del territorio svizzero per esempio i seguenti tragitti:

Lugano – Basilea
Ginevra – Zurigo
Zurigo – Samedan



L'aeroporto binazionale di Basilea è considerato come aeroporto nazionale per i voli verso la Svizzera e provenienti dalla Svizzera.⁷

La controprestazione per le tratte di voli effettuate sul territorio svizzero riferite a voli verso l'estero o in provenienza dall'estero devono essere imposte all'aliquota normale, nella misura in cui il proseguimento del volo non avviene immediatamente (vale a dire non con il prossimo volo di coincidenza, rispettivamente con l'ultimo volo di collegamento).



I motivi che portano a scegliere una partenza posticipata (anziché la prossima coincidenza) rispettivamente una partenza anticipata (anziché l'ultimo volo di collegamento) sono irrilevanti.

Esempio 1

Basilea – Zurigo / Zurigo arrivo ore 06.30

Zurigo – Vienna / Zurigo partenza ore 13.30

(prossima partenza possibile per Vienna alle ore 07.15 / l'ultimo volo di collegamento arriva a Zurigo alle ore 12.30)

Esempio 2

New York – Zurigo / Zurigo arrivo ore 06.30

Zurigo – Lugano / Zurigo partenza ore 12.30

(prossima partenza possibile per Lugano alle ore 09.00)

In questi esempi le controprestazioni per le tratte Basilea – Zurigo e Zurigo – Lugano sono imponibili all'aliquota normale.

3.3

Aircraft management

3.3.1

In generale

In virtù dell'articolo 36 capoverso 4 LIVA le prestazioni che dal profilo economico sono strettamente legate e che si intrecciano da dover essere considerate come un tutto indivisibile, valgono come operazione economica unica.

Le prestazioni di aircraft management eseguite da imprese di aircraft management valgono come operazione economica unica e sono da considerare come un pacchetto di prestazioni indivisibile.

È considerato luogo delle prestazioni di aircraft management quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 1a OLIVA).⁸

Se il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero, la prestazione di aircraft management è imponibile all'aliquota normale.

Di regola, le imprese di aircraft management agiscono in proprio nome quando acquisiscono prestazioni da terzi. Di conseguenza, dal punto di vista fiscale si è in presenza di uno scambio di prestazioni tra i terzi e l'impresa di aircraft management come pure tra l'impresa di aircraft management e il proprietario dell'aeromobile (art. 11 cpv. 2 LIVA).

⁸ Modifica dell'ordinanza in vigore dal 1° luglio 2006

L'esistenza di una rappresentanza diretta, secondo cui l'impresa di aircraft management agisce in qualità di semplice intermediario, deve essere provata tramite documenti contabili e pezze giustificative. Fra l'altro occorre che le condizioni poste per la rappresentanza diretta siano adempite (☞ nm. 192 segg.).

Se vi è una rappresentanza diretta, la prestazione eseguita dal contribuente non è qualificabile come prestazione di aircraft management bensì come una mera prestazione di mediazione giusta l'articolo 14 capoverso 1 LIVA.

3.3.2 **Messa a disposizione di un aeromobile da parte del proprietario all'impresa di aircraft management durante il rapporto di aircraft management**

Se il contribuente utilizza l'aeromobile consegnatogli in aircraft management per l'esecuzione di voli con terzi, si verifica una locazione da parte del proprietario al contribuente. Se le prestazioni effettuate dal contribuente in esecuzione del contratto di aircraft management sono compensate con la locazione effettuata dal proprietario, le prestazioni effettuate reciprocamente devono essere indicate separatamente in fattura. È tuttavia raccomandabile che il contribuente emetta al proprietario una nota di credito separata per le prestazioni di locazione ottenute dal proprietario.

Se il proprietario è contribuente, le cifre d'affari realizzate con la locazione devono essere imposte all'IVA all'aliquota normale. D'altra parte l'impresa aircraft manager, che funge da locatario, può effettuare la deduzione dell'imposta precedente nella misura in cui la nota di credito adempie i requisiti previsti dall'articolo 37 capoverso 1 LIVA.



Se il proprietario non è contribuente IVA sulla nota di credito rilasciata dall'impresa di aircraft management non figura nessuna indicazione dell'IVA; di conseguenza, l'impresa di aircraft management non ha nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

La locazione dell'aeromobile da parte del proprietario è esente dall'IVA in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA, nella misura in cui l'impresa aircraft management figura nell'ELENCO.

3.3.3 **Ottenimento di prestazioni di aircraft management dall'estero⁹**

Un proprietario domiciliato o avente la sua sede sul territorio svizzero che consegna in management aircraft il suo aeromobile a un'impresa di aircraft management domiciliata o avente la sua sede all'estero, consegue un ottenimento di prestazioni di servizi da un'impresa con sede all'estero imponibile in virtù dell'articolo 10 lettera a LIVA.

4. Altre forniture e prestazioni di servizi nell'ambito della navigazione aerea

4.1 Imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA

Un contribuente può acquisire prestazioni esenti dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA quando:

- trattasi di **un'impresa di navigazione aerea con sede sul territorio svizzero** figurante nell'ELENCO;
- trattasi di **un'impresa di navigazione aerea con sede all'estero** che esercita a titolo commerciale il trasporto aereo.

L'AFC allestisce un elenco (ELENCO) nel quale figurano le imprese di navigazione aerea con sede sul territorio svizzero cui è stata rilasciata un'attestazione. L'ELENCO può essere consultato sul sito internet dell'AFC.

Nella richiesta di ammissione all'ELENCO, il contribuente deve poter dimostrare che esercita a titolo commerciale il trasporto aereo e che le sue cifre d'affari provenienti dal noleggio e dalle prestazioni di trasporto realizzate con voli internazionali prevalgono su quelle realizzate con voli nazionali.

4.2 Operazioni esenti dall'IVA eseguite ad imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA

Sono esenti dall'IVA le forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili a imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA (☞ cifra 4.1). Ciò vale anche per i beni incorporati, rispettivamente che si trovano negli aeromobili oppure che servono al loro funzionamento. Inoltre, sono esenti dall'imposta le forniture di beni destinati al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico.



L'esenzione fiscale è applicabile unicamente alle operazioni eseguite **direttamente** alle imprese di navigazione aerea autorizzate. L'esenzione non può essere trasferita (p. es. a ditte fornitrici o subappaltanti).

In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA, sono esenti dall'IVA le seguenti prestazioni:

- la fornitura di carburanti e lubrificanti;
- la fornitura per la ristorazione a bordo (catering);
- la fornitura diretta all'aeromobile di stoviglie e posate monouso, carta igienica, ecc.;¹⁰

- la fornitura di giornali e riviste distribuiti ai passeggeri **all'interno** dell'aeromobile;¹¹
- la pulizia, lo sbrinamento e il rimorchio di aeromobili;
- le prestazioni nell'ambito della sicurezza aerea e della sorveglianza dello spazio aereo;
- le tasse aeroportuali quali:
 - tasse di decollo e d'atterraggio;
 - tasse passeggeri;
 - tasse foniche;
 - tasse cargo;
 - tasse per le prestazioni aeroportuali;
 - tasse di rifornimento carburanti.

Il prestatore contribuente può far valere il diritto all'esenzione dall'imposta per le operazioni eseguite nel settore del traffico aereo, nella misura in cui è in grado di provarle mediante la contabilità e documenti giustificativi.

Valgono come prova i mandati o contratti scritti, le copie delle fatture e i giustificativi di pagamento menzionanti chiaramente il nome e la ragione sociale, l'indirizzo, nonché precise informazioni sul genere e sull'utilizzazione delle prestazioni effettuate.



I prestatori contribuenti devono, in ogni caso, indicare sulle loro fatture la dicitura "esente dall'imposta in conformità dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA".

4.3 Operazioni imponibili eseguite a imprese di navigazione aerea

Le seguenti operazioni eseguite a imprese di navigazione aerea e che servono solo indirettamente ai bisogni degli aeromobili sono considerate imponibili:

- la fornitura e la locazione di attrezzi e mezzi d'esercizio destinati alla loro manutenzione e alla manutenzione dell'aeromobile;
- l'alloggio dei membri d'equipaggio di un aeromobile;
- il trasporto dei membri d'equipaggio, p. es. con un taxi dall'aeroporto all'albergo;
- l'alloggio e il vitto dei passeggeri in caso di irregolarità dei voli;
- il trasporto dei passeggeri e dei bagagli, p. es. con veicoli a destinazione di un aeroporto di dirottamento;
- le prestazioni di consulenza a imprese svizzere di navigazione aerea;
- le prestazioni effettuate ad un'autorità aeronautica per scopi di sorveglianza del traffico aereo;
- il lavaggio di stoviglie;
- il lavaggio del vestiario dei membri d'equipaggio;

¹¹ Precisazione della prassi

- la fornitura di giornali e riviste distribuiti ai passeggeri prima di accedere all'aeromobile;
- la fornitura di beni (p. es. stoviglie, posate, carta igienica, ecc.) consegnati non direttamente nell'aeromobile;
- la messa a disposizione di personale (piloti, equipaggio di cabina, ecc.)
- le prestazioni effettuate ai passeggeri nelle sale d'attesa.¹²

4.4 Doppia utilizzazione presso imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altri scopi (p. es. nell'istruzione), la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 41 LIVA).

Le imprese di navigazione aerea iscritte nell'ELENCO possono acquistare determinate prestazioni in esenzione dall'imposta (☞ cifra 4.2); per poter effettuare comunque un corretto aggravio fiscale, le imprese di navigazione aerea devono procedere secondo uno dei seguenti metodi:

- a) l'impresa rinuncia all'acquisto di prestazioni in esenzione dall'imposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA, così come all'importazione in esenzione dall'imposta secondo l'articolo 74 capoverso 1 numero 10 LIVA e riduce la deduzione dell'imposta precedente in proporzione all'utilizzazione.
- b) L'impresa impone all'aliquota normale le operazioni escluse dall'IVA effettuate sul territorio svizzero e all'estero nel senso di una valutazione approssimativa giusta l'articolo 58 capoverso 3 LIVA. Nella fattura non può essere fatto alcun riferimento all'IVA.
- c) L'impresa rinuncia all'acquisto di prestazioni in esenzione dall'imposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA, così come all'importazione in esenzione dall'imposta secondo l'articolo 74 capoverso 1 numero 10 LIVA e riduce la deduzione dell'imposta precedente con l'ausilio della variante forfettaria 4 "applicazione al contrario dell'aliquota saldo" c).¹³

È possibile cambiare il metodo alla fine di ogni anno civile.

4.5 Sicurezza aerea

Le prestazioni effettuate dalla Skyguide SA o da altre imprese svizzere a clienti sul territorio svizzero o estero nell'ambito della sicurezza aerea rispettivamente della sorveglianza dello spazio aereo sono imponibili all'aliquota normale in conformità dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA. L'esenzione dall'imposta è possibile unicamente in applicazione dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7.

¹² Precisazione della prassi

¹³ Precisazione della prassi

4.6 **Assegnazione di bande orarie "Slot Coordination"**

Le prestazioni effettuate dall'associazione Slot Coordination Switzerland a clienti sul territorio svizzero o estero nell'ambito dell'assegnazione di bande orarie per il decollo e l'atterraggio negli aeroporti svizzeri sono imponibili all'aliquota normale in conformità dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA. L'esenzione dall'imposta è possibile unicamente in applicazione dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7.

4.7 **Tasse aeroportuali**

Tutte le tasse aeroportuali fatturate dai gestori degli aeroporti soggiacciono di principio all'IVA all'aliquota normale. L'esenzione dall'imposta è possibile unicamente in applicazione dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7.

Le tasse aeroportuali che le compagnie di navigazione aerea rispettivamente le agenzie di viaggio fatturano ai passeggeri seguono il medesimo trattamento fiscale del volo.

4.8 **Fornitura di carburante per l'aviazione**

Il rifornimento di carburante agli aeromobili su aerodromi svizzeri è una fornitura imponibile. Non è determinante se il cliente prosegue o no il volo verso l'estero. Dal profilo IVA il carburante che all'atto dell'esportazione si trova nel serbatoio principale o quello di riserva è considerato utilizzato sul territorio svizzero. In mancanza d'esportazione diretta, le forniture di carburante devono essere imposte anche quando si è al beneficio di una decisione di tassazione rilasciata dall'AFD comprovante l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali. Non è determinante che gli acquirenti siano o no assoggettati come contribuenti sul territorio svizzero oppure se il loro domicilio si trova sul territorio svizzero o all'estero.

L'esenzione dell'imposta è possibile unicamente in applicazione dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA.

Gli acquirenti contribuenti sul territorio svizzero possono effettuare la deduzione dell'imposta precedente, se sono adempite le condizioni enumerate al nm. 759 segg.

Ai destinatari con domicilio o sede sociale all'estero, l'IVA può, a richiesta, essere rimborsata (art. 90 cpv. 2 lett. b LIVA), nella misura in cui sono adempite le corrispondenti condizioni (art. 28 segg. OLIVA).

5. **Operazioni escluse dall'IVA, sussidi, opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA**

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi enumerate in modo esaustivo all'articolo 18 LIVA sono escluse dall'IVA (☞ nm. 580-682). Gli acquisti di beni e prestazioni di servizi utilizzati per realizzare tali operazioni non legittimano per principio una deduzione dell'imposta precedente.

5.1 Insegnamento

Secondo l'articolo 18 numero 11 LIVA le prestazioni nell'ambito dell'insegnamento, della formazione e del perfezionamento sono escluse dall'IVA. Ne fanno parte per esempio la scuola di volo (compresa la riqualifica, l'istruzione introduttiva, i voli d'allenamento e di controllo con istruttori di volo, ecc.), i corsi di navigazione aerea, la formazione al simulatore di volo. Non è determinante se l'insegnamento e gli eventuali strumenti e apparecchi utilizzati sono fatturati separatamente o in un importo globale.

Se è compresa nel prezzo del corso, la fornitura di materiale d'insegnamento è considerata una prestazione accessoria alla prestazione principale ed è pure esclusa dall'IVA.

Se un'impresa di navigazione aerea offre voli di prova, trattasi di principio di una prestazione di trasporto imponibile all'aliquota normale. Se è comprovato che i voli di prova conducono in seguito a una prestazione nell'ambito dell'insegnamento giusta l'articolo 18 numero 11 LIVA, e sono considerati come voli d'insegnamento, anche i voli di prova sono esclusi dall'IVA.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Istruzione e ricerca".

5.2 Sussidi

In virtù dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici non fanno parte della controprestazione imponibile. Secondo l'articolo 38 capoverso 8 LIVA, il destinatario di tali contributi deve tuttavia ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nel promemoria "Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici".

5.3 Contributi dei membri

I contributi dei membri stabiliti in conformità degli statuti da parte di istituzioni senza scopo di lucro sono esclusi dall'IVA (art. 18 numero 13 LIVA, nm. 614 e 615). La deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente.

5.4 Opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA

Giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIVA, è ammessa l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA enumerate nell'articolo 18 numeri 1, 7-17, 20-23 LIVA che sono realizzate sul territorio svizzero. Per le operazioni escluse dall'IVA realizzate all'estero non è possibile optare; per questa quota-parte non è possibile esercitare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

6. Operazioni transfrontaliere di locazione e leasing

Quando un aeromobile che si trova all'estero è dato in locazione verso il territorio svizzero, il locatore/datore del leasing esegue una fornitura all'estero. Se l'aeromobile è imposto per l'immissione in libera pratica (importazione definitiva) sul territorio svizzero, l'AFD riscuote l'imposta sul valore di mercato dell'aeromobile.

Si considera come valore di mercato (art. 76 cpv. 1 lett. b LIVA) il prezzo che, allo stadio dell'importazione, il locatore fatturerebbe ad un terzo indipendente per la vendita dell'aeromobile. I costi accessori (costi di trasporto, costi di decisione, ecc.) sostenuti fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero devono essere integrati nella base di calcolo, se non sono già stati inclusi nel valore di mercato.

Per le imprese di navigazione aerea menzionate nell'ELENCO che agiscono in qualità di locatario, l'importazione dell'aeromobile può essere effettuata in esenzione dall'imposta in virtù dell'articolo 74 capoverso 1 numero 10 LIVA.



Tuttavia l'esenzione fiscale non è possibile per gli aeromobili consegnati nel quadro di un contratto di aircraft management.¹⁴

In questo contesto occorre osservare che il locatario contribuente deve correggere la deduzione dell'imposta precedente recuperata rispettivamente pagare posticipatamente l'imposta non riscossa all'importazione, se il contratto è sciolto senza che l'aeromobile sia stato esportato direttamente e definitivamente (con decisione d'imposizione da parte dell'AFD) o se l'aeromobile è stato acquistato dal locatario. È ammessa la deduzione dell'imposta precedente rispettivamente l'esenzione dall'imposta all'importazione secondo l'articolo 74 capoverso 1 numero 10 LIVA limitatamente all'importo IVA gravante le controprestazioni di locazione effettivamente pagate fino a tale momento.

Il contribuente deve correggere la deduzione dell'imposta precedente recuperata, rispettivamente pagare posticipatamente l'imposta non riscossa all'importazione non soltanto quando l'oggetto della locazione è restituito fisicamente, bensì per esempio anche se egli, come locatario iniziale, continua a gestire l'aeromobile, benché esso sia stato venduto dal locatore a un terzo.

Il locatario contribuente può evitare tali aggravii fiscali se il suo locatore si fa assoggettare come contribuente IVA sul territorio svizzero, dichiarando all'AFC tutta la sua cifra d'affari (locazioni e eventuali ricavi di vendita). In questo caso la dichiarazione per l'immissione in libera pratica (importazione definitiva) va esegui-

¹⁴ Prassi valevole dal 1° gennaio 2001

ta dal locatore. La corrispondente imposta versata all'importazione potrà essere dedotta dal locatore a titolo d'imposta precedente.

Le imprese di navigazione aerea che figurano nell'ELENCO non devono procedere alla correzione della deduzione dell'imposta precedente rispettivamente pagare posticipatamente l'IVA all'importazione quando:



- un locatore estero vende a un terzo con sede all'estero l'aeromobile locato da parte dell'impresa di navigazione aerea, e
- l'impresa di navigazione utilizza l'aeromobile nel medesimo contesto come sinora.¹⁵

7. Altre prestazioni

7.1 Prestazioni di ristorazione in aeromobili

Se un'impresa con sede sul territorio svizzero esegue prestazioni di ristorazione a titolo oneroso in un aeromobile (p. es. vendita di bevande per il consumo nell'aereo), le stesse vanno sempre imposte all'aliquota normale. Gli aeromobili non valgono come stabilimenti d'impresa del prestatore.

Se, durante il volo, il contribuente serve ai passeggeri prodotti commestibili e bevande inclusi nel prezzo di trasporto o noleggio, queste prestazioni, considerate accessorie, sono trattate fiscalmente nello stesso modo della prestazione principale (noleggio o trasporto).

7.2 Vendite a bordo

Il contribuente che vende merce proveniente dai depositi franchi doganali¹⁶ ai passeggeri durante un volo, realizza operazioni all'estero non sottoposte all'IVA svizzera.

Se i beni venduti a bordo dell'aeromobile provengono da un deposito doganale aperto, le rispettive operazioni sono esenti dall'IVA in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 numeri 1 rispettivamente 3 LIVA.

7.3 Cassette di sicurezza

La locazione di cassette di sicurezza è imponibile all'aliquota normale indipendentemente dalla loro ubicazione nell'area aeroportuale.

¹⁵ Precisazione della prassi

¹⁶ Due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle dogane, ossia a partire dal 1° maggio 2009, i depositi franchi doganali non saranno più considerati come appartenenti al territorio estero, bensì al territorio svizzero. Il deposito sarà disciplinato dalle disposizioni concernenti il DDA.

7.4 Localazione di posteggi e posti di stazionamento

La locazione, per il parcheggio di veicoli (autoveicoli, aeromobili e imbarcazioni), di aree non destinate all'uso comune, in autosili, hangar o all'aperto è imponibile all'aliquota normale indipendentemente dalla durata della locazione. Questo criterio vale per tutte le aree di parcheggio, nella misura in cui fanno parte dell'infrastruttura del complesso aeroportuale, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà privata o pubblica. Non è ammessa l'esenzione in conformità dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7 LIVA.

Eccezione

La locazione di posteggi che formano una prestazione accessoria dipendente a una locazione di immobili esclusa dall'IVA (p. es. locazione di appartamenti, uffici o negozi) è esclusa dall'IVA come la prestazione principale (art. 18 cpv. 21 lett. c LIVA).

7.5 Superfici pubblicitarie, vetrine, articoli pubblicitari

La messa a disposizione di superfici pubblicitarie (p. es. su costruzioni, veicoli, espositori, vetrine, ecc.), ossia la concessione del diritto di affissione di messaggi pubblicitari o esposizioni di beni, è considerata una prestazione di servizi ed è imponibile all'aliquota normale.

La controprestazione realizzata con la vendita di inserzioni in orari di volo o in altre pubblicazioni è imponibile all'aliquota normale nella misura in cui l'inserzionista ha la sede della propria attività economica sul territorio svizzero. La vendita di articoli pubblicitari è sempre imponibile.

7.6 Tasse di rinnovo di licenze, ecc.

I tributi che gli aerodromi riscuotono per esempio per l'estensione delle licenze o per il rilascio dei controlli delle ore di volo a destinazione dell'UFAC sono imponibili all'aliquota normale.

Le tasse prelevate direttamente dall'UFAC per il rilascio, il rinnovo o l'estensione delle licenze è considerato un atto sovrano, ragion per cui queste controprestazioni non sono imponibili.

7.7 Uniformi

Se il personale paga totalmente o in parte le uniformi di servizio consegnate dal datore di lavoro contribuente, il prezzo pagato rappresenta una controprestazione imponibile all'aliquota normale.

7.8 Abbonamenti

Se un'impresa di navigazione aerea vende abbonamenti (p. es. abbonamenti di percorso) per prestazioni di trasporto imponibili (voli imponibili effettuati sul territorio svizzero), la controprestazione ottenuta per tale vendita rappresenta un pagamento anticipato imponibile all'aliquota normale.

7.9 Buoni azionari

I buoni azionari vanno imposti al momento della riscossione all'aliquota prevista in corrispondenza della prestazione acquistata. Il trattamento fiscale è identico a quello previsto per i buoni (☞ nm. 396).

7.10 Agevolazioni sui voli accordati al personale

Per le prestazioni di trasporto imponibili (voli sul territorio svizzero imponibili) al personale a condizioni agevolate, l'imposta è dovuta sulla controprestazione effettivamente pagata dal personale, fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3 LIVA.

7.11 Gruppi di aviazione sportiva

Questi gruppi diventano contribuenti quando sono adempite le condizioni dell'articolo 21 LIVA. Tutte le operazioni realizzate, come per esempio con la locazione con i voli panoramici e di rimorchio, sono imponibili all'aliquota normale.

7.12 Cessione e vendita di contingenti

Informazioni relative al trattamento fiscale della cessione di contingenti sono disponibili nell'opuscolo "Agenzie di viaggi ed enti turistici".

7.13 Vendita di biglietti di volo nelle agenzie di viaggi

I biglietti aerei venduti sul territorio svizzero e all'estero da parte di agenzie di viaggi remunerate in base a una provvigione calcolata sulla cifra d'affari o a un compenso fisso, concordato con le compagnie aeree,¹⁷ non sono considerati venduti in nome dell'agenzia di viaggi, bensì in nome e per conto della corrispondente impresa di navigazione aerea. Le agenzie di viaggi devono quindi trattare queste vendite come operazioni di mediazione. In caso di vendita di biglietti per voli imponibili sul territorio svizzero le imprese di navigazione aerea devono imporre all'aliquota normale il prezzo di vendita lordo (prima della deduzione di un'eventuale provvigione di vendita).

Il prezzo maggiorato alla vendita rispettivamente diminuito all'acquisto (ossia la differenza tra il prezzo fissato dal committente e il prezzo effettivamente realizzato) non rappresenta dal profilo dell'IVA il pagamento di una provvigione da parte dell'impresa di navigazione aerea all'agenzia di viaggi, bensì il margine dell'agenzia di viaggi.¹⁸

Le agenzie di viaggi contribuenti devono imporre all'aliquota normale la provvigione ricevuta dalle imprese di navigazione aerea nella misura in cui è riferita a voli imponibili sul territorio svizzero. Le provvigioni pagate alle agenzie di viaggi o ai punti di vendita con sede all'estero per vendite di voli imponibili sul territorio svizzero vanno dichiarate come ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. L'impresa di navigazione aerea può dedurre la corrisponden-

¹⁷ Precisazione della prassi

¹⁸ Precisazione della prassi

te imposta precedente nella misura in cui sono adempite le condizioni secondo i nm. 816 segg.

Agendo da mediatori nella vendita di biglietti di voli di linea, le agenzie di viaggio non possono menzionare l'IVA o il N.IVA sulle loro fatture ai destinatari della prestazione. In questo caso si riconosce presso il destinatario della prestazione come giustificativo per la deduzione dell'imposta precedente unicamente il biglietto aereo (tagliando "passenger receipt"), nella misura in cui esso contiene le indicazioni secondo l'articolo 37 LIVA. Il mediatore che emette la fattura in nome e per conto del suo committente (prestatore) può menzionare l'IVA con il N.IVA del suo committente.

La vendita di biglietti aerei la cui remunerazione tra le agenzie di viaggi e le compagnie aeree di navigazione non è stata concordata in base a una provvigione calcolata sulla cifra d'affari o un compenso fisso, rappresenta una cifra d'affari realizzata in nome dell'agenzia di viaggi. La controprestazione imponibile all'aliquota normale per i voli eseguiti sul territorio svizzero è determinata dal prezzo del biglietto (compreso il prelievo di un supplemento per i costi amministrativi). Inoltre l'agenzia di viaggi realizza cifra d'affari in proprio nome anche nel caso in cui l'impresa di navigazione aerea versa una provvigione (parziale) e il passeggero paga un supplemento (ridotto) per i costi amministrativi. L'agenzia di viaggi deve imporre all'aliquota normale la controprestazione per la vendita dei biglietti per i voli eseguiti sul territorio svizzero (compreso il supplemento per i costi amministrativi). La provvigione (parziale) versata dall'impresa di navigazione aerea è considerata una diminuzione del prezzo d'acquisto.¹⁹

7.14 Negozi in zona franca di tasse e altri negozi di vendita negli aeroporti

Le vendite nei negozi in zona franca di tasse sono in linea di massima considerati forniture sul territorio svizzero imponibili all'aliquota corrispondente. Sono esenti d'imposta unicamente le vendite dei seguenti articoli non sdoganati (in merito vedi anche i corrispondenti regolamenti doganali):

- superalcolici;
- spumanti;
- articoli cosmetici e di bellezza con o senza alcol;
- tabacchi.

Tutti gli altri negozi di vendita eseguono unicamente forniture imponibili sul territorio svizzero, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'area aeroportuale (come p. es. nella zona di transito). Questo criterio vale anche per i prestatori di servizi quali per esempio aziende della ristorazione.

☞ Per maggiori informazioni sul traffico turistico vedi nm. 558.

7.15 **Depositi franchi doganali negli aeroporti**

Informazioni relative al trattamento fiscale di prestazioni eseguite in relazione con i depositi franchi doganali²⁰ sono disponibili nell'opuscolo "Trasporti".

Valevole fino al
31 dicembre 2009

²⁰ Due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle dogane, ossia a partire dal 1° maggio 2009, i depositi franchi doganali non saranno più considerati come appartenenti al territorio estero, bensì al territorio svizzero.